

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1086

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PALOMBO, MEDURI, BOBBIO,
BONATESTA, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DE
CORATO, FLORINO, MASSUCCO, MULAS, PACE, PEDRIZZI,
PELLICINI, RAGNO, SERVELLO, TATÒ, TOFANI,
VALDITARA, ZAPPACOSTA e MENARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2002

Disciplina giuridico-economica del personale dei contingenti
militari impiegati all’estero in missioni internazionali

ONOREVOLI SENATORI. - La fine del mondo bipolare, che la caduta dei regimi comunisti ha portato con sé, ha delineato il sorgere di un quadro di relazioni internazionali ancora in via di stabilizzazione. Lungi dall'essere sorto un nuovo ordine mondiale incentrato sul ruolo egemone di una sola super potenza, il sistema dei rapporti tra i vari soggetti della comunità internazionale, da oltre dieci anni, si caratterizza inequivocabilmente per la sua natura policentrica. Le aree di crisi internazionale si sono moltiplicate; il fallimento del modello social-comunista, esportato nei paesi del terzo mondo negli anni Sessanta e Settanta, in questa estrema periferia della terra ha disvelato un ancestrale «cuore di tenebra»; le «ragioni» di molti conflitti si sono fatte sempre più indecifrabili. In questo contesto geo-politico complesso, caratterizzato da contrapposizioni etniche e da scontri connessi all'integralismo religioso e ideologico, gli obblighi morali e giuridici, derivanti dalla partecipazione del nostro paese all'attività delle Nazioni Unite, a quella della NATO e a quella di altre organizzazioni internazionali di tipo «regionale» per il mantenimento o il ripristino della pace, hanno condotto i militari italiani in ogni parte del mondo. Le nostre Forze armate sono state chiamate ad operare, con sempre maggior frequenza, al di fuori del territorio nazionale in attività operative ad elevato rischio, nel quadro di forze multinazionali in cui il confronto, in termini di efficienza, è stato continuo ed ha portato a riconoscere attestati di merito al nostro paese. In particolare in questo momento, che si può definire «storico», le Forze Armate sono impegnate in prima linea in una missione internazionale complessa e difficile come quella in corso in Afghanistan; missione che per sua natura e per motivi che ap-

pare pleonastico ricordare non si configura come una tradizionale operazione di *peace-keeping o peace-enforcing*, ma che ha come finalità suprema ed inderogabile il contrasto e l'eliminazione delle centrali del terrorismo, che con la loro azione minano le istituzioni democratiche del mondo.

Nonostante la frequenza e la qualità degli interventi all'estero sia aumentata ed abbia assunto carattere quasi di sistematicità, la connessa disciplina normativa risulta essere ancora frammentaria e caratterizzata ogni qualvolta dalla necessità di definire i dettagli di ogni singolo intervento «fuori area», persino in occasione della conversione dei decreti-legge emanati dal Governo relativamente alle singole missioni.

Tale situazione, foriera di incertezze normative nonché produttrice spesso di trattamenti ingiustificatamente differenziati, causa peraltro solamente disagi e ritardi per il continuo riesame in Parlamento di fattispecie che non dovrebbero essere ogni volta chiamate in causa. Il presente disegno di legge ha come finalità quindi quello di approntare, da subito, una disciplina generale, che regolamenti l'invio delle nostre forze militari all'estero, sotto l'egida di organizzazioni internazionali, senza menomare le prerogative costituzionali del Parlamento in merito all'approvazione, e all'impiego ordinario e straordinario delle Forze armate.

In questa prospettiva si propone di affidare all'esame e alla valutazione del Parlamento unicamente i pertinenti aspetti di carattere politico connessi all'invio di ogni missione, alla definizione dell'area d'intervento, del periodo di impegno, dell'entità del personale militare interessato e della copertura finanziaria.

Parallelamente, analoghi contenuti potranno avere i decreti-legge emanati dal Governo, laddove la disciplina degli aspetti relativi al regime giuridico, al trattamento economico, a quello previdenziale ed assicurativo del personale partecipante ad ogni singola missione fuori dal territorio metropolitano, non costituirebbe oggetto di intervento normativo, con un conseguente più rapido *iter* di approvazione e di conversione in legge.

Il presente disegno di legge è quindi inteso a introdurre una volta per tutte, per qualsiasi impegno delle nostre Forze armate in missioni internazionali, le disposizioni sul trattamento economico, sulla valutazione di tale servizio e sul regime assicurativo del personale militare per i rischi connessi a tale impiego. Si prevede, in particolare, in via definitiva:

a) il riconoscimento di una indennità di contingente pari all'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, e successive modificazioni, nonché dell'indennità supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78;

b) l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario al personale impiegato nell'ambito delle citate missioni internazionali, nonché a quello dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

c) il riconoscimento della super valutazione del servizio prestato presso i contingenti all'estero ai fini del cosiddetto «trascinarsamento»;

d) il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con spese di assicurazione sulla vita per il periodo di effettiva presenza nella zona di in-

tervento a carico dello Stato indipendentemente dall'uso dei mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di rischi riconducibili alle citate missioni;

e) il trattamento giuridico-economico del personale in stato di prigionia o disperso;

f) l'attribuzione della pensione spettante alle vedove ed agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia (e del Corpo forestale dello Stato) in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento delle citate missioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni;

g) l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria ai sensi del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in caso di invalidità per la medesima causa;

h) la possibilità di cumulo dei predetti trattamenti per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo (ai sensi della legge n. 301 del 1982), la speciale elargizione e l'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui alla legge n. 308 del 1981 e al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835;

i) l'applicazione della disciplina del codice penale militare di pace per il personale militare impegnato nelle missioni di pace. La competenza territoriale è riconosciuta al Tribunale militare di Roma.

È stata inoltre individuata la copertura finanziaria del provvedimento. Per quanto sopra esposto ed in considerazione della delicatezza della materia trattata e dell'urgenza che la disciplina della stessa richiede, si raccomanda una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Al personale militare italiano impegnato in missioni internazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2001, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Trattamento economico)

1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni fissi e continuativi, con decorrenza dalla data di ingresso nel territorio o nelle acque territoriali di altro Stato e fino alla data di uscita dai predetti territori, il trattamento economico di missione previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

2. Al personale di cui all'articolo 1 inquadrato in contingenti sono attribuite, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di sbarco o aviosbarco sul territorio di altro Stato e fino alla data di reimbarco, una indennità di contingente pari all'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, e successive modificazioni, nonchè l'indennità di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Art. 3.

(Orario di lavoro)

1. Al personale impiegato nell'ambito dei contingenti in missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile impiegato per l'assolvimento delle attività di cui al medesimo comma 1, nonchè al personale imbarcato ed operante in acque internazionali o di altro Stato.

Art. 4.

(Valutazione del servizio)

1. Al personale che ha prestato servizio in missioni internazionali, per la maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si applica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

Art. 5.

(Trattamento assicurativo)

1. Al personale di cui all'articolo 1 si applicano, ai fini assicurativi, le norme previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Trattamento dei prigionieri e dei dispersi)

1. Al personale impossibilitato a prestare servizio perchè disperso o in stato di prigionia è attribuito il trattamento di cui agli articoli 2, 4 e 5.

2. Il periodo trascorso in stato di prigionia o perchè dispersi non determina detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini pensionistici.

Art. 7.

(Trattamento in caso di decesso o invalidità)

1. Al personale deceduto per causa di servizio si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Giurisdizione)

1. Al personale militare di cui all'articolo 1 si applica il codice penale militare di pace. Il Foro competente è il tribunale militare di Roma.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno 2002 in euro 113.620.518 si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

